



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MALAN e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2025

Modifiche all’articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale introduce una modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che rappresenta la cornice costituzionale di riferimento entro cui la Regione siciliana è chiamata a disciplinare, mediante la cosiddetta « legge statutaria », le materie riconducibili alla forma di governo e al sistema di elezione e funzionamento degli organi regionali.

A fronte della riconosciuta necessità di garantire un più bilanciato e congruente sistema di separazione della funzione legislativa da quella esecutiva, attraverso un'aggiornata configurazione della dinamica di relazione istituzionale tra gli stessi organi della Regione, in grado di assicurarne la maggiore efficacia e funzionalità.

L'innovazione normativa in questione è volta ad attribuire espresso rilievo di rango costituzionale, con il conseguente vincolo che ne deriva per i contenuti della menzionata legge statutaria, al principio dell'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di deputato regionale, da correlare all'obbligatoria supplenza del deputato regionale chiamato a svolgere l'incarico assessoriale.

Occorre evidenziare al riguardo come l'opzione fatta propria dalla presente iniziativa legislativa si collochi nel solco di un percorso già utilmente intrapreso da una significativa quota di regioni a statuto ordinario.

Queste ultime, attraverso una serie di interventi prodotti in un periodo essenzialmente compreso tra gli anni 2018 e 2023, hanno previsto infatti, nel quadro tracciato

dall'articolo 122 della Costituzione e in accordo con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale sopravvenuta in materia (articoli 2 e 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165), che spetti alla legislazione regionale, il compito di disciplinare le eventuali cause di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale.

L'incompatibilità (espressa o sostanziale) tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, unitamente all'obbligo di temporanea sospensione del consigliere regionale nominato assessore, introduce la figura del consigliere regionale supplente.

Numerose regioni sono intervenute per introdurre l'espressa incompatibilità e conseguente sospensione, come l'Abruzzo (legge regionale n. 51 del 2004, articolo 3-bis), la Basilicata (legge regionale n. 20 del 2018, articolo 23), la Campania (legge regionale n. 4 del 2009, articoli 7-bis e 9), le Marche (legge regionale n. 27 del 2004, articolo 3-bis, comma 2-bis), la Lombardia (legge regionale n. 31 del 2016, articolo 5, comma 3-bis), il Piemonte (legge regionale n. 12 del 2023, articolo 8), il Veneto (legge regionale n. 5 del 2012, articoli 9 e 24, comma 1-bis) e la Toscana (legge regionale n. 51 del 2014, articolo 27).

Valorizzando a pieno i profili sostanziali dell'indirizzo evolutivo fatto proprio dalla suddetta legislazione regionale, la modifica statutaria proposta con l'articolo 1 intende consolidare, per ciò che concerne la Regione siciliana, la collocazione in chiave statutaria di rango costituzionale del principio di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di deputato regionale unita-

mente al conseguente obbligo di temporanea sospensione dello stesso deputato nominato assessore e della relativa figura del deputato supplente.

Si demanda, poi, alla successiva legge statutaria, da approvare secondo quanto previsto dello stesso articolo 9 dello Statuto, il compito di definire la disciplina necessaria all'obbligatoria declinazione dei suddetti principi statutari.

La predetta legge non sarà sottoponibile al *referendum* confermativo, in quanto recante una disciplina attuativa del principio inserito nello Statuto.

Si prevede, infine, che con apposita legge regionale ordinaria sarà disciplinato lo *status* giuridico ed economico dell'assessore durante il periodo di sospensione dall'ufficio di deputato regionale.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)

1. All'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici » sono sostituite dalle seguenti: « e disciplina l'incompatibilità della carica di Assessore con l'ufficio di Deputato regionale unitamente alla conseguente temporanea sospensione dall'ufficio di Deputato e la relativa supplenza e le eventuali ulteriori incompatibilità con la titolarità di altre cariche o uffici »;

b) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« La legge regionale che disciplina l'incompatibilità della carica di Assessore con l'ufficio di Deputato regionale e la conseguente temporanea sospensione dall'ufficio di Deputato e la relativa supplenza, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale ai sensi del terzo comma del presente articolo, non è sottoponibile al *referendum* di cui all'articolo 17-bis.

Con apposita legge regionale è disciplinato lo *status* giuridico ed economico dell'Assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di Deputato regionale ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

